

elezioni 2018

Pubblicazione n. 2_2018

ISTRUZIONI per gli uffici elettorali di sezione



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**ELEZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**ISTRUZIONI
PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

Pubblicazione n. 2_2018



AVVERTENZA

Le istruzioni che seguono sono state predisposte al fine di agevolare i compiti che gli uffici elettorali di sezione sono chiamati a svolgere in occasione della consultazione per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

Gli articoli di legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*) come modificata:

- dalla legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (*legge finanziaria 2008*)
- dalla legge provinciale 9 luglio 2008, n. 8 (*Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), per favorire la democrazia paritaria nell'accesso alla carica di consigliere provinciale*)
- dalla legge provinciale 9 luglio 2008, n. 9 (*Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), in materia di composizione della Giunta provinciale, di ineleggibilità e di incompatibilità*)
- dalla legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (*legge finanziaria provinciale 2013*)
- dalla legge provinciale 20 marzo 2013, n. 3 (*Modificazioni dell'articolo 8 della legge elettorale*)

- le provinciale, in materia di composizione della Giunta provinciale)*
- *dalla legge provinciale 22 gennaio 2018, n. 1 (Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003, in materia di incompatibilità)*
 - *dalla legge provinciale 12 marzo 2018, n. 4 (Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna).*



INDICE

PARTE PRIMA - UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	9
§ 1. Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni dell'ufficio (articoli 39 e 45)	9
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti (articolo 44)	9
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale per i membri del seggio (articolo 44)	10
§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione (articoli 40 e 41)	10
§ 5. Nomina e sostituzione degli scrutatori (articoli 42, commi 1 e 2, 43 e 50, comma 2)	11
§ 6. Designazione e sostituzione del segretario del seggio (articolo 42, comma 3)	13
§ 7. Compiti e poteri del presidente di seggio (articoli 44, 52 e 65)	14
§ 8. Compiti, potestà consultiva e di decisione degli scrutatori (articoli 50, 52, 61 e 65)	15
§ 9. Compiti del segretario del seggio (articolo 67)	16
§ 10. Seggio speciale (articolo 57)	18
§ 11. Trattamento economico dei componenti del seggio (articolo 46)	20
PARTE SECONDA - OPERAZIONI PRELIMINARI	22
§ 12. I rappresentanti di lista (articoli 25, 27, 33 e 63)	22
§ 13. Consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (articolo 37)	25
§ 14. Ricognizione dell'arredamento della sala di votazione da parte del presidente dell'ufficio elettorale (articolo 37, comma 3 e 49)	27
§ 15. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote (articolo 60)	30
§ 16. Custodia della sala di votazione (articolo 37)	32
§ 17. Intesa del presidente con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione al fine di determinare l'ora per la raccolta dei voti – Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio	32

PARTE TERZA - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE	35
§ 18. Insediamento dell'ufficio (articoli 45 e 50)	35
§ 19. Ammissione dei rappresentanti di lista (articoli 33 e 50)	36
§ 20. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione (articolo 50)	36
§ 21. Autenticazione delle schede (articolo 50)	37
§ 22. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede e del materiale occorrente per la votazione	39
§ 23. Apertura della votazione (articoli 50, comma 5, e 62)	40
§ 24. Accesso alla sala di votazione (articoli 51, 53 e 54)	40
§ 25. Ammissione degli elettori alla votazione (articolo 53)	43
§ 26. Identificazione degli elettori (articolo 61)	44
§ 27. Presentazione della tessera elettorale, dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale o della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco (articolo 62)	46
§ 28. Consegna della scheda e della matita - Espressione del voto (articoli 62 e 63)	47
§ 29. Casi speciali che possono verificarsi durante la votazione	48
§ 30. Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto (articoli 55, 56, 57 e 58)	58
§ 31. Votazione degli elettori presso il loro domicilio (articolo 58 bis)	69
§ 32. Operazioni da compiersi durante la votazione oltre a quelle indicate nei paragrafi precedenti	74
§ 33. Chiusura della votazione (articolo 64)	75
§ 34. Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 66)	76
§ 35. Adempimenti conclusivi delle operazioni previste per la domenica	82
 PARTE QUARTA - OPERAZIONI DI SCRUTINIO	 83
§ 36. Ricostituzione dell'ufficio ed operazioni preliminari allo scrutinio (articolo 67)	83
§ 37. Spoglio e registrazione dei voti	84
§ 38. Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articoli 67, 68 e 69)	88



§ 39. Operazioni di controllo e formazione dei plichi (articolo 71)	92
§ 40. Consegna dei plichi e riconsegna del materiale al comune	93
§ 41. Uffici che non sono in grado di ultimare le operazioni previste per il lunedì	94
§ 42. Riconsegna al sindaco dei locali, dell'arredamento del seggio e del materiale elettorale	95
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI PENALI	96



PARTE PRIMA

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni dell'ufficio (articoli 39 e 45)

In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale composto dal presidente, da quattro scrutatori e da un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'ufficio devono essere sempre presenti **almeno tre membri** dell'ufficio medesimo, fra cui il presidente o il vicepresidente.

Nella dizione “operazioni” rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti (articolo 44)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

I designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario che rifiutino l'incarico senza giustificato motivo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio o si allontanino, senza giustificazione, prima che abbiano termine le ope-

razioni elettorali, sono puniti con la multa da 309 a 516 euro (art. 108 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.).

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale per i membri del seggio (articolo 44)

Durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i membri dell'ufficio e i rappresentanti di lista sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 44).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, si procede con giudizio direttissimo, come previsto dall'articolo 112 del d.P.R. n. 361 del 1957.

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione (articoli 40 e 41)

Il presidente del seggio è nominato con provvedimento del Presidente della Corte d'Appello ed è scelto tra le persone comprese nell'albo dei presidenti di seggio elettorale tenuto presso la Provincia e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.

Qualora il designato a presiedere un ufficio elettorale di sezione non sia in grado **per giustificati motivi** di assumere la carica deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'Appello di Trento per farsi sostituire.



Se l'impedimento ad assumere la carica sorge in condizioni tali da non consentire la sostituzione in via normale, tanto che all'atto dell'insediamento dell'ufficio non sia giunto in sede il presidente nominato dal Presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del comune.

A tale fine i sindaci utilizzano l'elenco delle persone iscritte all'albo dei presidenti di seggio per la tempestiva sostituzione dei presidenti eventualmente assenti.

Nei casi di assenza temporanea o di impedimento sopraggiunti durante le operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come anticipato al § 1, è stato scelto dal presidente tra gli scrutatori all'atto della costituzione dell'ufficio.

§ 5. Nomina e sostituzione degli scrutatori (articoli 42, commi 1 e 2, 43 e 50, comma 2)

Gli scrutatori sono nominati nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno precedenti quello della votazione tra le persone inserite nell'albo degli scrutatori istituito ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Tale nomina è effettuata, in ciascun comune, dalla commissione elettorale comunale prevista dal testo unico sull'elettorato attivo approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m. o, eventualmente, dal commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, in pubblica adunanza preannunciata con manifesto da affiggersi all'albo comunale almeno due giorni prima.

L'operazione si svolge alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, e determina l'individuazione di un numero di nominativi pari a quello occorrente per la costituzione del seggio, nonché la formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo e individuati per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

L'avvenuta nomina è notificata agli scrutatori nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al Commissario straordinario, che provvedono a sostituire gli impediti con gli elettori estratti dalla graduatoria sopra menzionata. Il provvedimento di nomina dei sostituti è notificato agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Se tutti o alcuni scrutatori non sono presenti all'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, il presidente del seggio provvede alla sostituzione degli assenti con le formalità previste dall'art. 50, chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane di età fra gli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di liste di candidati e non rientrino in una categoria per la quale l'art. 43 prevede l'esclusione dalle funzioni. In base a tale articolo, infatti, sono esclusi dalle funzioni di presidente di



ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
- e) i segretari comunali nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

§ 6. Designazione e sostituzione del segretario del seggio (articolo 42, comma 3)

Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è scelto dal presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Se il presidente non ha scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio.

I segretari comunali nei comuni aventi non più di tre sezioni elettorali possono essere nominati

segretari di seggio; restano peraltro esclusi dalla carica i segretari comunali in servizio consorziale in due o più comuni anche se complessivamente, o singolarmente per comune consorziato, le sezioni non superano le tre, quando nella elezione sono interessati due o più comuni del consorzio (art. 43).

Per quanto concerne le altre cause che non consentono l'esercizio delle funzioni di segretario di seggio si veda l'art. 43, il contenuto del quale è riportato al § 5.

§ 7. Compiti e poteri del presidente di seggio (articoli 44, 52 e 65)

Il presidente del seggio sovrintende a tutte le operazioni elettorali, è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente e compie direttamente tutte quelle operazioni che espressamente gli sono demandate dalla legge. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide riguardo a tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentate, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

La sua decisione è peraltro provvisoria. Infatti per il giudizio definitivo su tutte le operazioni, contestazioni, proteste ed in genere su tutti i reclami presentati agli uffici elettorali di sezione è ammesso ricorso secondo le leggi dello Stato.

Al presidente fanno capo inoltre i poteri di polizia dell'adunanza per cui egli può disporre degli



agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettano reato nei locali del seggio (art. 52).

Per quanto riguarda la polizia esterna alla sala della votazione e nelle sue immediate adiacenze, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è ubicata la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia ai comandanti militari.

Il presidente può altresì disporre l'allontanamento degli elettori che indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda votata. Tali elettori saranno riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato tutti gli altri elettori presenti nel locale del seggio.

Di tutti i provvedimenti adottati dal presidente è dato atto nel processo verbale.

Durante tutto il periodo di funzionamento del seggio, in sala deve essere sempre presente il presidente o il vicepresidente (art. 45); quest'ultimo ha tutti i poteri del presidente per il periodo in cui lo sostituisce.

§ 8. Compiti, potestà consultiva e di decisione degli scrutatori (articoli 50, 52, 61 e 65)

Gli scrutatori coadiuvano il presidente nel conteggio e nella timbratura delle schede di votazione, provvedono alla registrazione e alla identificazione degli elettori che si presentano a votare (artt. 50 e

61), alla registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio, alla confezione, alla spedizione ed al recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio ed assolvono gli incarichi disposti dal presidente concernenti le operazioni ed il funzionamento del seggio.

Gli scrutatori danno inoltre parere al presidente dell'ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge (art. 52, comma 6; art. 65) o a sua richiesta.

Quando tre scrutatori facciano richiesta che la forza pubblica entri e resti nella sala della sezione anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta a norma dell'art. 52, comma 4.

§ 9. Compiti del segretario del seggio (articolo 67)

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare provvede alla **compilazione dei verbali** che debbono essere redatti **in triplice esemplare**, alla registrazione dei voti – insieme con gli scrutatori – durante lo scrutinio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali nonché al confezionamento dei plichi con gli atti della votazione e dello scrutinio.

Alla base di tutto il procedimento elettorale stanno le operazioni che si svolgono presso gli uffici elettorali di sezione. È assolutamente necessario che il **segretario ponga la massima cura nell'effettuare la fedele e precisa verbalizzazione** di tutte le operazio-



ni compiute dal seggio durante l'intero periodo del suo funzionamento, poiché sulla scorta dei risultati di tali operazioni l'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'art. 29, compie le operazioni di sua competenza per l'assegnazione dei seggi e per la proclamazione degli eletti.

Al riguardo si ricorda che il segretario ha, insieme al presidente, la piena responsabilità della regolare compilazione dei verbali e della raccolta e conservazione degli atti da allegare ad essi; gli inadempienti possono incorrere nelle **sanzioni penali** previste dal Titolo VII del d.P.R. n. 361 del 1957.

Al fine di facilitare tale compito sono stati predisposti appositi modelli di verbale, che contengono gli elementi essenziali prescritti dall'art. 76 e prevedono, in appositi paragrafi, il susseguirsi cronologico del regolare svolgimento delle operazioni, dall'insediamento dell'ufficio al suo scioglimento, con appositi spazi in bianco per il possibile verificarsi di casi particolari.

Nella compilazione dei verbali si raccomanda di curare l'esattezza e la completezza dei dati richiesti, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi e tra i tre esemplari del verbale, ma anche tra questi e le tabelle di scrutinio utilizzate per la registrazione dei voti durante le operazioni di spoglio delle schede.

Particolare cura dovrà esser posta nell'indicazione, nelle apposite pagine del verbale, del numero degli **elettori** (coloro che hanno diritto di votare) e dei **votanti** (coloro che hanno effettivamente votato).

Nei verbali si dovrà inoltre prendere nota dettagliata di ogni fatto anomalo (incidente, contestazione od altro) che si verificasse durante lo svolgimento delle operazioni, nonché di tutte le proteste e i reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni medesime, specificando le decisioni adottate dal presidente.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiunto, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto del segretario; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione stessa.

§ 10. Seggio speciale (articolo 57)

L'art. 57 prevede che nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva debba essere istituito un seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali vi siano ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possano recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabi-



lite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio speciale.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata alle ore 6 del giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni illustrate ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

L'art. 57 precisa i **compiti che il seggio speciale** deve assolvere. Questi sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto di:

- a) degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- b) detenuti aventi diritto al voto;
- c) ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale **cessano** non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati espressamente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito della relativa sezione elettorale, al presidente e agli scrutatori del seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte

alle operazioni di autenticazione delle schede, le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Infine si rammenta che, all'ora prevista per la raccolta del voto, il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei degnenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

§ 11. Trattamento economico dei componenti del seggio (articolo 46)

Il trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali è regolato nel modo seguente:

- 1) a tutti i componenti del seggio è corrisposto un compenso fisso per l'intera prestazione (cioè dal momento della costituzione a quello dello scioglimento dell'ufficio elettorale) nelle seguenti misure:
 - a) ai presidenti delle sezioni elettorali euro 174,00
 - b) agli scrutatori ed al segretario delle sezioni elettorali euro 139,20
 - c) ai presidenti del seggio speciale euro 116,00
 - d) ai componenti del seggio speciale euro 81,20
- 2) ai soli presidenti delle sezioni elettorali, l'eventuale trattamento di missione corrispondente a



quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione provinciale con qualifica di dirigente. La missione inizia dal momento in cui ha inizio il viaggio di andata per raggiungere il seggio e termina col rientro in sede.

Il trattamento di missione non spetta agli scrutatori e al segretario in quanto le loro funzioni sono comunque svolte nell'ambito del comune in cui risiedono.

Si fa presente che il trattamento economico dei titolari dell'ufficio spetta nella stessa misura a chi venga espressamente incaricato, nei casi previsti dalla legge, della surroga del presidente, degli scrutatori o del segretario.

I compensi indicati costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI

§ 12. I rappresentanti di lista (articoli 25, 27, 33 e 63)

I delegati di ciascuna delle liste di candidati di cui all'art. 27, comma 1, lett. g) hanno la facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Per quanto riguarda i requisiti dei rappresentanti di lista si deve fare riferimento all'articolo 33. La norma dispone che i rappresentanti di lista devono essere **elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere**; nulla vieta che un delegato di lista designi se stesso quale rappresentante di lista.

Le designazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.



Qualora le designazioni dei rappresentanti di lista non siano effettuate nel rispetto di quanto dispone la legge, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Se le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del comune sono contenute in un unico atto, al presidente del seggio sarà presentato un estratto, debitamente autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

Le designazioni anzidette dovranno essere comunicate:

- entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne curerà la consegna ai presidenti delle sezioni elettorali
- oppure direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la stessa mattina della elezione purché **prima** dell'inizio delle operazioni preliminari (art. 33, comma 1).

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere consegnate alla Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia entro le ore dodici del giorno della votazione.

I rappresentanti di lista hanno diritto di:

- a) assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale o dell'Ufficio centrale circoscrizionale, prendendo posto all'interno della sala in cui si svolgono le operazioni ed in posizione che consenta di seguire le operazioni medesime;
- b) chiedere al presidente di inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni, firmare il verbale medesimo, nonché apporre la firma sulle

- strisce di chiusura delle urne e dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- c) portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista rappresentata.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale) – provvedimenti poi confermati e sostituiti da ulteriore provvedimento del 6 marzo 2014 – adottati dal Garante per la protezione dei dati personali sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. **In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.**

I presidenti di seggio faranno in modo che – compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni – i rappresentanti possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 57, comma 4) o dall'ufficio distaccato di sezione (art. 58, comma 2) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 58 bis).



Durante le operazioni preliminari dell'ufficio elettorale di sezione di cui all'art. 50 i rappresentanti di lista non possono allontanarsi dalla sala.

È consentito ai rappresentanti di lista trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1.032,00 a 2.065,00 euro a norma dell'art. 104, comma 6, del d.P.R. n. 361 del 1957.

§ 13. Consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (articolo 37)

Il presidente del seggio, nelle ore pomeridiane del sabato (dalle ore 16 in poi) precedente il giorno della votazione, ha l'obbligo di prendere in consegna dal sindaco o da un suo delegato **i locali dell'ufficio della sezione**, nonché il materiale indicato nell'art. 37; della consegna dovrà redigersi apposito verbale.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti solo la mattina della votazione, dopo la costituzione dell'ufficio elettorale.

Inoltre al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

1. elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente

- quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
2. elettori che non possono votare perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
 3. elettori residenti all'estero;
 4. elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
 5. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero ai sensi dell'art. 55;
 6. detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 55;
 7. elettori ammessi a votare nella sezione in base all'attestazione del sindaco (art. 53, lett. b);
 8. elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
 9. elettori per i quali il provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32 del d.P.R. n. 223/67, sia intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del d.P.R. n. 223/67);
 10. elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;
 11. elettori iscritti presso altre sezioni elettorali dello stesso Comune, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
 12. elettori iscritti presso sezioni elettorali di altri



- Comuni, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
13. elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali dello stesso Comune o di altri Comuni.

Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto ovvero ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti oltre al materiale sopra elencato debbono essere consegnati anche:

- l'elenco degli elettori che voteranno ai sensi degli articoli 57 e 58;
- i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni del seggio speciale o dell'ufficio distaccato;
- il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio (seggi speciali e seggi distaccati).

§ 14. Ricognizione dell'arredamento della sala di votazione da parte del presidente dell'ufficio elettorale (articoli 37, comma 3 e 49)

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della

sala della votazione, per poter eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà accertare:

- l'idonea sistemazione e solidità del tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione;
- l'ubicazione del tavolo del seggio e il collocamento su di esso delle urne;
- l'idonea installazione nella sala della votazione delle cabine per l'espressione del voto.

Il presidente dovrà accertare che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo o il leggio per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato; sul tavolo o sul leggio non deve trovarsi niente.

Se nella sala della votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in tale parete non siano stati o non vengano praticati fori che consentano di comunicare fra le due cabine; tale controllo dovrà essere ripetuto anche durante le operazioni di votazione.

Ove la parete di divisione dovesse essere forata, il presidente provvederà affinché la parete stessa venga riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra;

- il regolare funzionamento delle due urne assegnate alla sezione e la fornitura da parte del comune di quanto occorre per la loro chiusura e sigillatura.



Una delle urne è destinata a contenere le schede autenticate da consegnare agli elettori e sarà posta alla sinistra del presidente del seggio e l'altra, posta alla destra, è destinata a ricevere le schede che gli elettori restituiscono, dopo aver espresso il voto. La funzione di ciascuna urna deve essere indicata da appositi cartelli applicati sul lato delle urne rivolto al pubblico e, se necessario, anche sul lato opposto, rivolto ai componenti del seggio, in modo che non si possa incorrere in errori all'atto dell'introduzione delle schede nell'urna, dopo l'espressione del voto;

- l'idoneità dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati predisposti nella sala della votazione ed eventualmente nelle cabine, tenendo conto che le operazioni del seggio si protraggono anche in ore notturne.

Il presidente dovrà affiggere, all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un avviso – che viene fornito al seggio insieme al materiale occorrente – nel quale si ricorda all'elettore che è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e che chiunque viola questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro (articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, “*Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza dell'espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie*”, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2008, n. 96).

Il sopraccitato decreto-legge n. 49 del 2008 dispone inoltre che, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, il presidente invita l'elettore a depositare le apparecchiature in grado di fotografare o registrare delle quali sia in possesso in quel momento. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente e restituite all'elettore dopo l'espressione del voto unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale.

I presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 letti, dovranno accertare che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, degli elettori che, a giudizio della direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alla cabina.

§ 15. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote (articolo 60)

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, alla quale fa espresso richiamo l'articolo 60, ha dettato norme



intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote dovrà accertare che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.


In particolare il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione sia stata installata almeno una cabina che consenta un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, terzo comma, della legge n. 15 del 1991).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertare che la sezione sia stata opportunamente segnalata median-

te affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, di seguito riprodotto:



Simbolo con figura e bordo bianco su sfondo azzurro

§ 16. Custodia della sala di votazione (articolo 37)

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna il locale, le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve perciò disporre un'opportuna vigilanza della sala destinata alla votazione, dell'arredamento e del materiale ricevuto dal sindaco (vedi § 13). A tale scopo dà disposizioni agli agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione.

§ 17. Intesa del presidente con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione al fine di determinare l'ora per la raccolta dei voti – Sezione presso



la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio

Al fine del regolare svolgimento delle operazioni si ritiene indispensabile che, già prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 letti ed il presidente del seggio speciale incaricato della raccolta del voto dei degenti o dei detenuti, d'intesa col sindaco, prendano accordi con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione interessati per determinare l'ora in cui si recheranno a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti o detenuti.

Analogamente, anche nei casi in cui il presidente e altri due componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno che l'orario di tale raccolta venga deciso in precedenza, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto devono essere esibiti un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto (*si veda, al riguardo, il § 31*), dovrà scegliersi l'orario di presumibile minor affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, qualora l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, ove possibile, ad un adempimento congiunto.

È opportuno ricordare che le operazioni di votazione si chiudono definitivamente alle ore 22 della domenica e che a tale ora la raccolta dei voti fuori sede deve essere già conclusa, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro dei votanti nella sezione.



PARTE TERZA

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 18. Insediamento dell'ufficio (articoli 45 e 50)

Alle ore 6 antimeridiane del giorno di votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori individuati a norma dell'art. 42 e resi noti dal sindaco al presidente mediante consegna della copia del verbale di nomina ed il segretario. Il presidente sceglie uno scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

Qualora gli scrutatori non siano presenti o non siano stati nominati, il presidente, a norma dell'art. 50, comma 2, provvede alla loro sostituzione nel modo indicato al § 5.

Si rammenta che per la validità delle operazioni del seggio è necessario che siano sempre presenti **almeno tre membri**, tra cui il presidente o il vicepresidente (art. 45).

Pertanto, in caso di assenza di alcuni scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, **l'ufficio dovrà in ogni caso essere costituito e iniziare le operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente.**

Quest'ultimo, naturalmente, dovrà procedere appena possibile all'integrazione dell'ufficio am-

mettendo in primo luogo gli scrutatori che nel frattempo si fossero presentati e sostituendo i titolari assenti come indicato al § 5.

Alla stessa ora (6 antimeridiane) del giorno di votazione e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi previsti dalla legge.

§ 19. Ammissione dei rappresentanti di lista (articoli 33 e 50)

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista sulla base delle designazioni trasmesse gli dal sindaco o presentategli direttamente, prima dell'inizio delle operazioni preliminari; il presidente accerta la loro identità e la regolarità della designazione che deve essere stata effettuata a norma dell'art. 33.

Per quanto concerne il ruolo dei rappresentanti di lista in seno all'ufficio elettorale di sezione si veda il § 12.

§ 20. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione (articolo 50)

Subito dopo la costituzione dell'ufficio elettorale il presidente, fatto constatare ai componenti del seggio il regolare arredamento della sala ed il perfetto stato delle urne, provvede a far verificare ai medesimi l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, quindi lo



apre e fa prendere nota nel verbale del numero del bollo.

Il presidente della sezione presso la quale sono istituiti seggi speciali o distaccati o presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio, verifica altresì che sia stato consegnato il bollo per tali seggi, senza aprire il relativo plico sigillato.

§ 21. Autenticazione delle schede (articolo 50)

Prima di procedere all'autenticazione delle schede il presidente della sezione o il presidente del seggio speciale determinano l'ora in cui si recheranno nei luoghi di cura o di detenzione per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti o detenuti e la comunicano agli altri componenti, sentite le rispettive direzioni.

Contestualmente, come già precisato al § 17, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio (§ 31), dandone preavviso agli elettori interessati e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

Il presidente – fatta constatare ai presenti la perfetta integrità del pacco contenente le schede per la votazione, predisposto e sigillato dalla Provincia – procede quindi alla sua apertura ed accerta il numero di schede in esso contenute.

Il presidente preleva dal pacco le schede occorrenti per la votazione in numero eguale a quello

degli **elettori iscritti** nelle liste di sezione e le autentiche apponendovi il bollo della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare **si conteggiano** anche gli elettori assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 57 e compresi negli appositi elenchi, consegnati dal sindaco al presidente del seggio contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

Al fine di determinare il numero delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che al numero di schede da autenticare andrà **aggiunto** il numero degli elettori non iscritti nelle liste della sezione che votano a domicilio ma aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione; il voto di tali elettori sarà infatti raccolto dall'ufficio di sezione presso il rispettivo domicilio.

Le schede non devono essere né numerate né firmate, ma **esclusivamente timbrate** con il bollo della sezione.

Al termine dell'operazione di timbratura delle schede il presidente, fatto constatare ai presenti che l'urna destinata a raccogliere le schede autenticate è completamente vuota, vi depone tutte le schede autenticate, pronte per la votazione.

Le schede che non sono state autenticate servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che siano consegnate ad elettori i quali, pur avendo diritto



di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste. A votazione chiusa, tali schede debbono essere inviate all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 66).

Successivamente, fatto constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a sigillarla, lasciando aperta solo la fessura per l'introduzione delle schede votate.

§ 22. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede e del materiale occorrente per la votazione

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente della sezione procede alla consegna al presidente del seggio speciale delle schede di votazione, debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi, occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota nel verbale del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Oltre alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, il secondo bollo di sezione (da utilizzare **esclusivamente** per timbrare la tessera elettorale degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione), le liste elettorali aggiunte, i registri per l'annotazione del numero della tessera eletto-

rale dei votanti, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

§ 23. Apertura della votazione (articoli 50, comma 5, e 62)

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, **il presidente dichiara aperta la votazione**. L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

Il presidente espone agli elettori presenti le modalità di votazione, astenendosi però da qualsiasi esemplificazione e avvertendo gli elettori che la scheda deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore medesimo prima di uscire dalla cabina (art. 62, comma 1). Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

Tali istruzioni ed avvertenze debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne siano informati.

§ 24. Accesso alla sala di votazione (articoli 51, 53 e 54)

Nella sala della votazione possono essere ammessi soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale e che siano iscritti nelle liste della sezione (art. 51, comma 1).

A tale norma si fa eccezione:

- 1) per coloro che si presentano per esprimere il voto muniti di una sentenza della Corte d'Appello o



- di una attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967 che li dichiara elettori del comune (art. 53, comma 1, lett. b);
- 2) per gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Provincia e muniti di tessera elettorale personale, quando si recano nella sala per esprimere il voto (art. 53, comma 1, lett. c);
 - 3) per gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari attestante l'impedimento (art. 1, comma 1, della legge n. 15 del 1991);
 - 4) per gli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 52) e per gli agenti della forza pubblica che li assistono, quando si recano nella sala in caso di tumulti o disordini;
 - 5) per gli ufficiali giudiziari, quando si recano nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 52);
 - 6) per i militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato nonché gli appartenenti alla polizia dello Stato che si trovino nel comune per causa di servizio, purché siano elettori del Consiglio provinciale (art. 54); tali elettori, per essere ammessi al voto devono esibire, insieme con la tessera elettorale, una dichiarazione attestante la loro posizione, firmata dal comandante di reparto e recante il bollo dello stesso;

- 7) per i candidati, purché siano elettori del Consiglio provinciale e quindi si presentino con la tessera elettorale personale (art. 53);
- 8) per tutte quelle persone, infine, che devono assolvere ad incarichi previsti dalla legge, come ad es. i rappresentanti di lista, gli elettori che si recano nella sezione per accompagnare elettori fisicamente impediti ed assisterli nell'espressione del voto o che accompagnano elettori per l'identificazione.

Gli elettori non possono entrare armati né portare strumenti atti ad offendere (art. 51).

Nel settore della sala destinata all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare altro elettore o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito. Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale disposizione, il presidente può, tramite gli agenti della forza pubblica, prima e durante la votazione, far sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il settore destinato all'ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, il presidente può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 52.

Delle decisioni prese è dato atto nel processo verbale.



§ 25. Ammissione degli elettori alla votazione (articolo 53)

Il voto è dato dall'elettore che si presenti personalmente all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Possono essere ammessi a votare anche elettori che non siano iscritti nelle liste della sezione e precisamente:

- 1) tutti coloro che si presentano muniti di una sentenza della Corte d'Appello o di un'attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967, con la quale si dichiara che essi sono elettori del comune;
- 2) i membri del seggio ed i rappresentanti di lista, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione anche se iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune, purché muniti della tessera elettorale;
- 3) gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari attestante l'impedimento (art. 60; art. 1, comma 1, legge n. 15 del 1991);
- 4) i candidati.

I nominativi degli elettori indicati ai numeri precedenti vanno aggiunti in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale (art. 55).

Per l'ammissione al voto dei degenti nei luoghi di cura e dei detenuti nonché degli elettori am-

messi al voto a domicilio, si rinvia agli appositi paragrafi.

§ 26. Identificazione degli elettori (articolo 61)

L'elettore che si presenta a votare deve essere, innanzitutto, identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) con idoneo documento munito di fotografia che corrisponda alla immagine reale dell'elettore. Oltre ai documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione (carta di identità, passaporto, porto d'armi, libretto ferroviario ecc.) sono da ritenersi valide le patenti di abilitazione alla guida di automezzi e le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia; inoltre, a titolo esemplificativo, sono da ritenersi valide le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi, anche se scaduti, i documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e purché consentano la precisa identificazione dell'elettore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento: *si raccomanda ai presidenti di vigilare affinché questa prescrizione sia sempre osservata;*



- 2) in mancanza di un idoneo documento di identificazione, per attestazione di uno dei membri dell'ufficio a norma dell'art. 61, comma 2;
- 3) in mancanza di un idoneo documento di identificazione e se nessuno dei componenti del seggio sia in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di altro elettore del comune, noto all'ufficio (art. 61, comma 3). È da considerarsi "noto all'ufficio" l'elettore che sia conosciuto "personalmente" da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 si effettua con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista di sezione; prima dell'apposizione della firma la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del d.P.R. n. 361 del 1957.

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare l'individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Tale annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti delle liste circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente decidere con le modalità dell'art. 65.

§ 27. Presentazione della tessera elettorale, dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale o della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco (articolo 62)

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro.

Sul medesimo registro, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione del votante stesso; si prenderà nota, infine, del numero di elettori che non hanno partecipato per qualsiasi motivo alla consultazione.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti (§ 34), sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Si segnala che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato alla tabella B allegata al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e al decreto del Ministro dell'Interno del 16 novembre 2000.

Si raccomanda ai presidenti di rivolgersi all'ufficio elettorale del comune prima di ammettere l'elettore al voto, qualora vengano accertati anomalie o errori nella tessera elettorale esibita.

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del sindaco (art. 53) o



dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione consegna, al posto della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione o l'attestato sostitutivo ove il presidente appone l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto nonché la propria firma e il bollo della sezione; le sentenze, le attestazioni e gli attestati sostitutivi vanno inseriti nell'apposito plico di cui all'art. 71, comma 1, lett. b).

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione di ammissione al voto è presa nota nell'apposito paragrafo del verbale dell'ufficio.

§ 28. Consegna della scheda e della matita - Espressione del voto (articoli 62 e 63)

Il presidente consegna all'elettore la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda facendo constatare allo stesso elettore che essa è debitamente autenticata con il bollo della sezione. La scheda di votazione deve essere consegnata **aperta** agli elettori, affinché sia possibile accertare che all'interno non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

L'elettore si reca, quindi, nella cabina per esprimere il voto e ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura; poi restituisce la scheda al presidente del seggio.

Qualora la scheda non sia piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

All'atto della riconsegna il presidente verifica se la scheda è quella consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulle parti esterne non vi siano segni o impronte che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, la pone nell'urna destinata a ricevere le schede votate.

Deposta la scheda nell'urna, il presidente fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda mediante l'apposizione della firma di uno scrutatore, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista di sezione.

Con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita.

Si rammenta che il presidente che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto o chiunque altro impedisca di far entrare nella cabina l'elettore sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 111 del d.P.R. n. 361 del 1957).

Inoltre, la mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 309 euro (art. 110, primo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957); il presidente fa prendere immediatamente nota nel verbale di tale infrazione, per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

§ 29. Casi speciali che possono verificarsi durante la votazione

1) Caso in cui si presenta a votare un elettore fisicamente impedito (articolo 59)



Sono da considerare elettori fisicamente impediti i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio e nel contempo è presa nota nel verbale del cognome e nome dell'accompagnatore medesimo (art. 59, comma 5).

Il presidente prima di consegnare la scheda deve:

- a) richiedere all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale, per assicurarsi che egli sia elettore della Regione e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore per la medesima consultazione;
- b) accertarsi, con apposita domanda, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se ne conosca il cognome e nome.

Per quanto riguarda l'esatta interpretazione della generica espressione contenuta nell'articolo 59: "o da altro impedimento di analoga gravità", si fa presente che il Consiglio di Stato in numerose decisioni (tra queste: sezione V, 6 giugno 1990, n. 505, 30 giugno 1997, n. 768, 18 dicembre 1997, n. 1588, sezione V, 31 gennaio 2007, n. 387 e 19 aprile 2007, n. 1812) ha affermato che l'impedimento che

consente di ammettere l'elettore al voto assistito è **esclusivamente** quello riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori (amputazione delle mani; paralisi); l'elettore cioè deve essere **fisicamente** impedito ad esprimere il voto in modo autonomo.

L'impedimento deve cioè essere riconducibile alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, mentre **le infermità che riguardano la sfera psichica dell'elettore non consentono l'ammissione al voto con l'aiuto dell'accompagnatore.**

L'accertamento dell'impedimento fisico è rimesso alla valutazione discrezionale del presidente del seggio, che deve giudicare l'effettiva sussistenza dell'impedimento basandosi sull'evidenza del caso, sull'eventuale diretta conoscenza o notorietà. Il presidente deve far annotare nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

In base alla legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità*) è previsto che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione – a cura del comune di iscrizione elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale.

In particolare, nella tessera elettorale degli aventi titolo si troverà apposto un timbro, di dimensioni ridotte, che circonda la sigla "AVD"; tale timbro si troverà collocato nella parte interna della tessera (sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi



per la certificazione del voto oppure nello spazio sotto la scritta “circostrizioni e collegi elettorali”).

Pertanto, l'elettore che si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice **dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore** e la medesima dicitura “AVD” va riportata nello specifico paragrafo del verbale, nella tabella relativa agli elettori fisicamente impediti, sotto la colonna “Motivo specifico per cui è stato autorizzato a farsi assistere”.

Viceversa, qualora il simbolo o codice non sia stato apposto nella tessera elettorale personale oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso può essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dai funzionari medici designati per il rilascio di tali certificati dagli organi di amministrazione dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati (art. 59, comma 6).

Il certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

In sostituzione del certificato medico, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi ovvero il libretto nominativo rilasciato dall'INPS a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 quando all'interno del

libretto sia indicata la categoria “ciechi civili” e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Ognuno dei codici attesta infatti la cecità assoluta del titolare del libretto. In tal caso il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull’effettiva sussistenza dell’impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria e il numero di codice che attesta la cecità.

Gli elettori portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto possono anch’essi votare con l’accompagnatore (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104); tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica, nel caso in cui la condizione comporti anche una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

2) Caso in cui si presenta un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o attestazione del sindaco a norma dell’art. 53, lett. b)

Il presidente, prima di consegnare la scheda all’elettore che si trovi in tale condizione, deve:

- a) prendere visione della sentenza della Corte d’Appello o dell’attestazione del sindaco che lo dichiara elettore del comune;
- b) far prendere nota nel relativo paragrafo del verbale delle generalità dell’elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell’autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell’attestazione;



- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: "Ha votato" nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio, per evitare che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso comune;
- d) aggiungere i nominativi di tali elettori in calce alla lista di sezione (art. 53, comma 2).

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

A questo proposito si avverte che per l'elettore di cui sopra non è stata inizialmente autenticata alcuna scheda, poiché non è iscritto nella lista della sezione. È necessario quindi che, ogni qual volta ad un elettore non iscritto sia consegnata una scheda autenticata, il presidente la **sostituisca immediatamente** con altra prelevata dal pacco delle schede residue non autenticate. Tale scheda viene bollata dal presidente e da questi aggiunta alle schede autenticate.

Viceversa, nessuna scheda in più deve essere autenticata per gli elettori muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del d.P.R. n. 299 del 2000), perché per essi è già stata autenticata una scheda essendo già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

3) Caso in cui votano gli elettori indicati all'art. 53, lett. c)

Si tratta dei membri del seggio, dei rappresentanti delle liste dei candidati, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico che, pur non iscritti nelle liste della sezione, siano elettori di un comune della Provincia.

Il presidente, prima di consegnare le schede a tali elettori, deve far prendere nota nell'apposito paragrafo del verbale, del cognome e nome dell'elettore che ha chiesto di votare.

Per i componenti dell'ufficio e per i rappresentanti delle liste dei candidati non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso essi debbono esibire la tessera elettorale, attestante che sono elettori di un comune del collegio; sulla tessera viene apposto il timbro della sezione e la data.

Anche le schede consegnate a questi elettori devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati al precedente n. 2.

I nominativi di tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista di sezione.

4) Caso in cui votano elettori non deambulanti (articolo 60)

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in una sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 299 del 2000) e di un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari o di una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.



Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori, deve:

- a) accertarsi che l'elettore sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari ed attestante l'impedimento;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento, dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore non deambulante nella cabina ovvero al tavolo appositamente allestito per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede, consegnate agli elettori di cui trattasi, devono essere prelevate da quelle autentiche e sostituite di volta in volta, nei modi indicati al precedente n. 2.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, della legge n. 15 del 1991).

I nominativi di detti elettori debbono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 1, comma 4, della legge n. 15 del 1991).

5) Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, l'abbia deteriorata (articolo 62, comma 2)

In tali eventualità l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, previa restituzione di quella precedentemente consegnata.

Quando il nuovo deterioramento sia stato causato dall'elettore medesimo, non può essere consegnata una terza scheda.

Il presidente scrive sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", vi appone la sua firma e la ripone in un apposito plico.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalle schede autenticate, previa annotazione sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra da prelevarsi dalle schede residue non autenticate, nei modi già indicati al punto 2.

6) Caso in cui l'elettore non vota dentro la cabina (articolo 59, comma 2)

Nel caso in cui l'elettore non voti nella cabina, la scheda è annullata ed allegata al verbale, nel quale viene presa nota di tale fatto.

L'elettore non è più ammesso al voto.

7) Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto (articolo 52, comma 6)

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo occorrente per l'espressione del voto. Non è ammissibile che tale operazione si prolunghi più dello stretto necessario con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive.

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto va annullata ed inclusa nell'apposito plico; nel verbale va fatta apposita annota-



zione. Nel contempo un'altra scheda deve essere prelevata da quelle residue non autenticate e, dopo essere stata bollata, deve essere aggiunta alle schede autenticate, in sostituzione di quella annullata.

L'elettore non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 52, di ciò deve essere dato atto nel verbale.

8) Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda non conforme a quelle previste dall'art. 32 o mancante del bollo (articolo 62, comma 6)

La scheda non conforme a quella prescritta dall'art. 32 o mancante del bollo è restituita dall'elettore e non deve essere posta nell'urna; è invece immediatamente vidimata dal presidente e da almeno altri due componenti dell'ufficio ed allegata al verbale nel quale deve essere annotato il cognome e nome dell'elettore. Ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede scrutinate (art. 66, comma 1, lett. d)) si deve prendere nota di tale fatto anche nella lista sezionale a fianco del nominativo dell'elettore, **il quale non può più votare.**

Tali schede sono custodite dal presidente in un apposito plico.

9) Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione è fatta sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore,

affinché se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (articolo 66, comma 1, lett. d)).

10) Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto (articolo 62, comma 4)

Anche in questo caso dovrà farsi speciale annotazione sul verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente dovrà denunciare all'autorità giudiziaria gli elettori di cui a questo numero e al numero 9 agli effetti dell'applicazione delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 110 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

§ 30. votazione dei ricoverati nei luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto (articoli 55, 56, 57 e 58)

1) votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura, si rinvia a quanto illustrato ai paragrafi precedenti.

Gli elettori iscritti nelle liste di tali sezioni votano previa esibizione della tessera elettorale.

Gli elettori, ammessi a votare nella sezione ospedaliera in base all'art. 56, per votare debbono esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione prevista al comma 3, lett. b), dell'art. 55. Tale attestazione deve essere ritirata e allegata dal presidente al registro



contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Per le sezioni ospedaliere il sindaco deve consegnare (§ 13), oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio (art. 37), anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dell'art. 56.

In proposito è da tener presente che se un elettore, in possesso della tessera elettorale, ma non compreso nel predetto elenco si presentasse per votare, il presidente **dovrà senz'altro ammetterlo al voto**, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge ma adottato per agevolare il compito degli uffici di sezione.

Qualora nel luogo di cura siano istituite più sezioni, il presidente potrà opportunamente disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se tale elettore sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare a tali elettori dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e sostituite con le modalità indicate al § 29, *numero 2*.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere ai sensi dell'art. 56 sono iscritti a cura del presidente nella lista della sezione medesima.

Per la votazione degli elettori impossibilitati a muoversi, provvederà il seggio speciale previsto dall'art. 57 (vedi n. 3).

2) Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto

Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto per-

sonalmente dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il nosocomio.

A tale scopo, secondo quanto stabilito dall'art. 58, il presidente della sezione, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'**ufficio distaccato** della sezione – che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio – si recherà presso l'istituto (o gli istituti) di cura per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di voto presso la sezione dovranno continuare regolarmente anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni del presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di competenza del segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Qualora ad una sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate



debbono essere poste in **buste separate per ogni luogo di cura**.

Il presidente, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (vedi § 13), nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi al voto, si richiama quanto indicato al precedente *n. 1* a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota, nella apposita lista aggiunta, degli elettori che votano; tale lista deve essere allegata a quella della sezione. Qualora ad una sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione saranno invece compilati distinti verbali in triplice copia.

3) Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto

Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal **seggio speciale** previsto dall'art. 57.

A tale scopo il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria, si recherà presso il luogo di cura, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (§ 13), nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura del-



la tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Con riguardo agli elenchi sopra indicati, si richiama quanto illustrato al precedente *n. 1* a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota, sull'apposita lista aggiunta, degli elettori che votano; tale lista deve essere allegata a quella della sezione.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione devono invece essere compilati distinti verbali in triplice copia.

A norma dell'art. 57, comma 7, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e **cessano** non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte

nell'urna destinata a contenere le schede votate, immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Nessun'altra funzione pertanto dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

4) Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina (art. 56, comma 3)

Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, che a giudizio della direzione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione ospedaliera, viene raccolto nelle ore in cui è aperta la votazione dal **seggio speciale** previsto dall'art. 57 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà al capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.



In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione ed essere introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati a recarsi in cabina che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, porteranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte ecc), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Con riguardo agli elenchi sopra citati si richiama quanto è indicato al precedente *n. 1* a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota degli elettori che votano sulla apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale, sarà compilato apposito verbale, in triplice copia.

A norma dell'art. 57, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei ricoverati, nel luogo di cura in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina e **cessano** non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione pertanto dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

5) Voto dei detenuti

I detenuti non privati del diritto elettorale, per poter esercitare il diritto di voto con le modalità che saranno illustrate al numero seguente, devono esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui all'art. 55, comma 3, lettera b). Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

6) Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva,



durante le ore in cui è aperta la votazione, dal **seggio speciale** previsto dall'art. 57.

A tale scopo il presidente del seggio speciale si recherà presso il luogo di detenzione, nelle ore preventivamente stabilite con la relativa direzione, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

In un'apposita busta sono portate le schede autentiche per la votazione, in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autentiche e votate in **buste separate per ogni luogo di detenzione**.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto (§13), nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di detenzione, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno

essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota degli elettori che votano sulla apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione saranno invece compilati, in triplice copia, distinti verbali.

A norma dell'art. 57, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e **cessano** non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Sul verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.



§ 31. **Votazione degli elettori presso il loro domicilio (articolo 58 bis)**

L'art. 58 bis (*Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali*) rinvia all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22 e successivamente modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, per le modalità di voto degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e degli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tali elettori possono chiedere al sindaco del comune di iscrizione elettorale, con apposita dichiarazione di volontà (in carta libera) che deve essere fatta pervenire nel periodo compreso **tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente** la data della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo e possibilmente un recapito telefonico. Alla domanda devono essere allegati copia della tessera elettorale nonché un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione. Tale certificato dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa e, quindi, attestare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto (gravissima infermità e intrasportabilità) con pro-

gnosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito (AVD), il predetto certificato attesterà anche l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il sindaco, verificata la regolarità e la completezza della domanda, inserirà i nominativi dei predetti elettori in appositi elenchi rilasciando loro un'attestazione dell'avvenuta inclusione nei medesimi. In particolare saranno formati:

- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nella sezione di iscrizione;
- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nelle altre sezioni del comune o di altri comuni;
- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.

In ogni elenco vengono distinti gli elettori di genere maschile da quelli di genere femminile, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimorano e il numero telefonico. Gli elenchi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione il giorno antecedente a quello della votazione unitamente agli altri elenchi previsti, al materiale occorrente per le operazioni del seggio, compreso un **bollo di sezione** in più con il quale certificare, nell'apposito spazio



della tessera elettorale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

In relazione agli elettori ammessi al voto domiciliare, il presidente, sulla base degli elenchi consegnatigli dal sindaco unitamente al materiale occorrente per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni. In particolare provvederà ad annotare, a seconda dei casi:

- i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione del comune o presso altro comune della provincia.

Saranno invece **aggiunti in calce** alle liste di sezione i nominativi degli elettori iscritti presso altre sezioni elettorali dello stesso comune o presso sezioni elettorali di altro comune, dimoranti nell'ambito territoriale della sezione e ivi votanti a domicilio.

Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal presidente con l'assistenza di uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, a meno che la commissione elettorale non disponga con proprio provvedimento che tale voto venga raccolto nel seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Poiché le operazioni di voto presso la sezione dovranno continuare regolarmente anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni del presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di competenza del segretario saranno

affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto a domicilio.

Al fine del regolare svolgimento delle operazioni si ritiene indispensabile che, già prima della costituzione del seggio, nei casi in cui il presidente della sezione debba raccogliere il voto a domicilio, l'orario di tale raccolta venga definito e comunicato agli elettori interessati con sufficiente anticipo, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, ricordando loro che per esprimere il voto sarà necessario esibire la tessera elettorale ed un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il presidente della sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, la determinazione degli orari dovrà essere fatta in modo tale da consentire, per quanto possibile, un adempimento congiunto.

Il presidente porterà con sé, in una apposita busta, le schede autenticate per la votazione, in un numero pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio maggiorato di una scorta adeguata. Oltre alle schede, porterà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare predisposti dal comune, il materiale occorrente per la votazione (matite copiate, verbali, ecc.), che comprende anche **il plico sigillato contenente il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti.**

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno inserite in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscon-



tro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in apposito plico per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota, a fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, degli elettori che votano e il numero della tessera elettorale.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dal comune concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, se ritirate dai presidenti di sezione, saranno allegate agli atti d'ufficio. Tali attestazioni potranno anche essere trattenu- te dagli elettori.

Nell'apposito verbale verranno registrati sia i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, sia di coloro il cui voto viene raccolto dalla sezione ma che risultano iscritti in altra sezione dello stesso comune o in altro comune della provincia. Per coloro il cui voto viene raccolto dalla stessa sezione elettorale di iscrizione, a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale verrà annotata la particolare modalità di voto e nel registro, maschile e femminile, dei votanti iscritti nelle liste sezionali verrà annotato il numero della loro tessera elettorale. I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto nella sezione ma che risultano iscritti in altra sezione dello stesso comune o di altro comune della provincia, **saranno aggiunti in calce alla lista sezionale** ed in calce al predetto registro sarà annotato il numero della loro tessera elettorale.

Nel verbale verranno registrati inoltre i nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, riportando le generalità di quest'ultimo ed effettuando apposita annotazione nella tessera elettorale del medesimo.

Il presidente dovrà fare in modo, con ogni mezzo idoneo, di assicurare la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore. Il presidente e gli altri componenti l'ufficio nonché i rappresentanti di lista che abbiano chiesto di essere presenti alla raccolta del voto a domicilio dovranno garantire il massimo diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle esigenze connesse alle sue particolari condizioni di salute.

§ 32. Operazioni da compiersi durante la votazione oltre a quelle indicate nei paragrafi precedenti

Per rendere spedite le operazioni di scrutinio e, in generale, per agevolare lo svolgimento dei compiti del seggio, i presidenti dovranno disporre che nel corso della giornata e comunque prima della chiusura della votazione siano curati i seguenti adempimenti:

- verificare frequentemente e con cura la corrispondenza degli elettori iscritti nella lista che hanno votato con i numeri di tessere elettorali annotati negli appositi registri. Tale adempimento è indispensabile affinché il numero dei votanti possa es-



- sere accertato e comunicato al Comune negli orari stabiliti (11-17-22) senza errori o ritardi;
- far votare gli elettori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 53, nei momenti di minor afflusso e far scrivere immediatamente i nominativi in calce alla lista;
 - curare l'iscrizione, in calce alla lista di sezione e con numero progressivo, degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza o di un'attestazione del sindaco (art. 53, comma 1, lett. b));
 - curare la compilazione della "lista aggiunta" degli elettori di cui all'articolo 54;
 - far timbrare ogni foglio del verbale e compilare tutti i paragrafi ed i quadri in esso compresi, quando il caso previsto si verifica;
 - far completare tutti i modelli e la serie di buste col nome del comune, col numero della sezione e, dove richiesto, con il bollo della sezione e con gli altri dati prescritti;
 - mantenere confezionate le schede non autenticate e annotare il loro prelevamento ogniqualvolta serva reintegrare il numero di quelle autenticate prima dell'inizio della votazione.

§ 33. Chiusura della votazione (articolo 64)

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 indistintamente per tutte le sezioni.

Tuttavia, se a tale ora sono ancora presenti nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 34. Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 66)

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro dopo aver sgombrato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare, si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative utilizzate per la votazione e di custodirle personalmente dopo averne controllato il numero.

Quindi il presidente provvede:

- a) a sigillare l'urna contenente le schede votate;
- b) ad attestare il numero degli elettori della sezione;
- c) ad accertare il numero dei votanti.

In proposito, al fine della corretta compilazione del verbale, occorre ricordare che “votanti” sono gli elettori che hanno votato mentre “elettori” sono i cittadini iscritti a vario titolo nelle liste elettorali del comune.

A) Attestazione del numero degli elettori della sezione.

Il presidente dell'Ufficio attesta, nell'apposito prospetto del verbale, il numero complessivo degli elettori della sezione.

Tale numero è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale – autenticata dalla



Commissione elettorale circondariale – rilevabile dall’attestazione apposta in calce alla lista stessa, al quale va aggiunto il numero dei cittadini dichiarati elettori in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco.

Dal calcolo di cui sopra dovranno perciò essere escluse le categorie di elettori che, **non iscritti** nella lista della sezione, siano stati ammessi a votare in base a particolari disposizioni di legge e cioè i componenti dell’Ufficio di sezione, i rappresentanti di lista, gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio, gli appartenenti alle Forze Armate o ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia nonché i degenti in luoghi di cura, i detenuti aventi diritto al voto, gli elettori non deambulanti (art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15) e gli elettori ammessi al voto a domicilio non iscritti nella lista della sezione.

Tali elettori, infatti, saranno conteggiati, ai fini della attestazione di cui trattasi, dagli Uffici delle sezioni nelle cui liste risultano iscritti.

Le categorie di elettori sopra indicate saranno tenute presenti soltanto ai fini dell’accertamento del numero complessivo dei votanti di cui alla lettera seguente.

Al fine del corretto calcolo del numero degli elettori, si evidenzia che i **deceduti dopo il 15°** giorno antecedente la votazione sono comunque considerati “elettori”; pertanto gli eventuali elenchi consegnati dal Sindaco riportanti il numero di deceduti dopo detto termine non rappresentano un aggiornamento ovvero una rettifica della lista elettorale, costituendo un mero strumento informativo di ausilio all’Ufficio elettorale di sezione.

B) Accertamento del numero dei votanti (coloro che hanno votato nella sezione).

L'ufficio di sezione provvede quindi a determinare il numero di coloro che hanno votato nella sezione (art. 66, comma 1, lett. c)).

A tale scopo, il presidente accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste di sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultano aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore o elettrici la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si trova apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 62, comma 5);
- 2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 53, comma 1, lett. b)). Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare nella sezione con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) in quanto tali elettori risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
- 3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste degli elettori della sezione medesima (art. 1, comma 4, della legge n. 15 del 1991);
- 4) il numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti di lista nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio



di ordine pubblico presso il seggio, iscritti in altre sezioni del Comune o in altri Comuni e che hanno votato nella sezione (art. 53, comma 1, lettera c);

- 5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato e alle Forze di Polizia, che hanno votato nella sezione in base all'articolo 54 e che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta;
- 6) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricadente nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 58bis).

I votanti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce alla lista sezionale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione risulterà dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 letti, nelle sezioni in cui siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che sono stati ammessi a votare nel luogo di detenzione o di ricovero ai sensi dell'art. 56. Tali elettori risultano dalle iscrizioni

fatte dal presidente nelle liste degli elettori della sezione o nelle apposite liste elettorali aggiunte.

Accertato in tal modo il numero complessivo di coloro che hanno votato nella sezione e riportato tale numero nel verbale, si procede a **controllare il registro** contenente i numeri della tessera elettorale di coloro che hanno votato.

Il totale delle tessere elettorali il cui numero sia stato annotato nel registro **deve** corrispondere al numero complessivo dei votanti. Pertanto il numero totale delle tessere annotato sul registro deve essere:

- *aumentato* del numero degli elettori che sono stati ammessi a votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (si rammenta che gli elettori che siano ammessi a votare nella sezione con un attestato rilasciato dal sindaco in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione medesima), e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;
- *diminuito* del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato.

C) *Formazione dei plichi*

Ultimati gli accertamenti descritti ai punti A e B il presidente provvede:

- a formare il plico n. 1, diretto all'Ufficio centrale circoscrizionale, contenente le liste utilizzate per la votazione (dopo essere state vidimate dal



presidente e da due scrutatori), i registri utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ogni votante e tutte le schede autentiche e non utilizzate, nonché tutte le schede non autentiche (art. 66, comma 1, lett. e)). Per le sezioni ospedaliere, per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto o luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione vanno inserite nel plico n. 1 anche le liste aggiunte dove sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori che hanno votato ai sensi dell'articolo 55 (anche tali liste devono essere vidimate su ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori), i distinti elenchi, predisposti dai comuni, recanti i nominativi degli elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altre sezioni, ammessi al voto domiciliare;

- a sigillare il plico n. 1 con il bollo e la firma di tutti i componenti dell'ufficio e a farlo immediatamente recapitare al sindaco del comune per il successivo inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale;
- a racchiudere il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autentiche e a sigillare la medesima; il materiale che non trovasse posto nell'urna sarà conservato in un apposito pacco sigillato;
- a rinviare le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvedere alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito trattenersi all'esterno

- della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
- a sciogliere l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

§ 35. Adempimenti conclusivi delle operazioni previste per la domenica

Compiuti nell'ordine gli adempimenti descritti al paragrafo precedente e fattane prendere nota nel verbale, il presidente, dopo aver accertato che tutti gli accessi e le aperture della sala di votazione risultano regolarmente chiusi dall'interno, tranne naturalmente la porta d'uscita, con l'ausilio dei membri dell'ufficio provvede a sigillare tutti gli infissi con le apposite strisce disponendole in maniera tale che qualsiasi spostamento degli infissi provochi la rottura della carta. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori appongono la loro firma.

Analoghe operazioni verranno compiute sulla parte esterna della porta di accesso non appena tutti saranno usciti dalla sala di votazione.

Per la vigilanza esterna della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica di servizio al seggio.



PARTE QUARTA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 36. Ricostituzione dell'ufficio ed operazioni preliminari allo scrutinio (articolo 67)

Alle ore sette del lunedì successivo alla votazione il presidente, ricostituito l'ufficio con le formalità già descritte al § 18 e constatata l'integrità dei sigilli apposti la sera prima, invita i rappresentanti di lista presenti ad assistere alle operazioni elettorali e a prendere il posto loro assegnato.

Successivamente il presidente distribuisce gli incarichi agli scrutatori per l'effettuazione delle operazioni di scrutinio. A tal fine estrae a sorte fra gli scrutatori, esclusi il vicepresidente ed il segretario, il nominativo di quello che dovrà estrarre dall'urna le schede votate; quindi incarica un altro scrutatore ed il segretario del seggio di registrare separatamente sulle tabelle di scrutinio i voti che saranno rilevati dalle schede. Il vicepresidente e l'ultimo scrutatore avranno il compito, alternativamente, di assistere il presidente nel controllo delle schede spogliate. Il vicepresidente se necessario potrà eventualmente sostituire il presidente ai sensi dell'art. 44, comma 2.

Consegue, pertanto, che per le operazioni di scrutinio è richiesta la contemporanea presenza di almeno cinque membri dell'ufficio e cioè: il presidente o il vicepresidente, il segretario e tre scrutatori. È ovvio che il vicepresidente, quando non esercita le funzioni del presidente, potrà sostituire

lo scrutatore che assiste allo spoglio delle schede o quello incaricato della registrazione dei voti; non potrà invece sostituire né lo scrutatore designato dalla sorte ad estrarre dall'urna le schede votate, né il segretario.

Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico oltretutto, naturalmente, ai rappresentanti di lista (si veda C.d.S. sezione V, 11 aprile 1996 n. 406; T.R.G.A. Trento, 2 luglio 1999, n. 222; C.d.S. Sezione IV, 22 giugno 2000, n. 3528). In base a quanto affermato dal giudice amministrativo, il principio della pubblicità delle operazioni di scrutinio deriva direttamente dal principio di sovranità popolare sancito dall'art. 1 della Costituzione e si ricava da tutte quelle disposizioni delle leggi elettorali che sottintendono la possibile presenza del pubblico, come quelle che impongono di enunciare o leggere determinati risultati o risultanze "ad alta voce", o che prevedono che il presidente dell'ufficio "proclami" appunto i risultati (art. 71, comma 1).

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone di cui al § 24.

§ 37. Spoglio e registrazione dei voti

Il procedimento di spoglio è descritto dall'art. 67 e deve svolgersi senza interruzione. Al fine di rendere più spedite le operazioni, i presidenti dovranno adottare i seguenti accorgimenti:

a) lo scrutatore designato con sorteggio estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e



- la consegna al presidente, il quale enuncia ad alta voce tutti i voti in essa contenuti (voto al Presidente, voto di lista e singoli voti di preferenza); contemporaneamente un altro scrutatore e il segretario annotano, separatamente, nelle tabelle di scrutinio, i voti proclamati;
- b) il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la aggiunge a quelle già esaminate di eguale espressione;
 - c) le schede nulle e quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto (bianche) devono essere immediatamente vidimate – **sul retro** – dal presidente e da almeno due componenti dell’Ufficio; le schede contestate per qualsiasi motivo devono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti dell’Ufficio;
 - d) ad ogni voto registrato il segretario enuncia ad alta voce il totale dei voti raggiunti dal candidato alla carica di Presidente, da ciascuna lista e dai candidati alla carica di consigliere provinciale e lo scrutatore che tiene il secondo esemplare della tabella di scrutinio conferma detto numero ripetendolo ad alta voce. In caso di discordanza, il presidente fa eseguire immediatamente i necessari controlli.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si rammenta che la vigente normativa non consente che le schede siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. **È vietato quindi estrarre dall’urna una nuova**

scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata e tutti i relativi voti registrati (articolo 67, comma 3).

Nell'effettuare lo scrutinio si tengano presenti le modalità relative all'espressione del voto da parte degli elettori (articoli 63, 68 e 69).

Ogni elettore può:

- a) tracciare con la matita copiativa un segno di voto sul simbolo di una lista. In questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di Presidente collegato alla lista, sia in favore della lista votata;
- b) tracciare con la matita copiativa un segno di voto sul nome del candidato Presidente. In tal modo, l'elettore esprime un voto valido per il candidato Presidente votato;
- c) tracciare un voto sia sul simbolo di un candidato alla carica di Presidente della Provincia sia su una delle liste collegate al medesimo candidato. In tal caso il voto si intende validamente espresso non solo per il candidato Presidente, ma anche per la collegata lista votata;
- d) esprimere voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale appartenenti alla lista compresa nel corrispondente spazio. Se le preferenze sono espresse in corrispondenza della lista di appartenenza dei candidati, senza segnare il relativo contrassegno, i voti sono comunque validi. In tal caso si intende validamente votato anche il candidato alla carica di Presidente, nonché la lista cui appartiene il candidato votato.



Si tenga presente inoltre che:

1. ogni elettore può esprimere **fino a due voti di preferenza** per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime ambo i voti questi devono essere diretti a **candidati di genere diverso**; in caso contrario la seconda preferenza è annullata;
2. la preferenza, per essere valida, deve essere espressa esclusivamente per candidati compresi nella lista votata;
3. la preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima;
4. in caso di identità di cognome fra candidati, si devono sempre scrivere il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita;
5. qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
6. i candidati potranno essere indicati anche con il soprannome o il nome volgare, purché siano chiaramente identificabili.

Non è ammesso il voto disgiunto. Sono infatti nulli tutti i voti contenuti nelle schede:

- a) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista e tali liste siano collegate a più candidati alla carica di Presidente;
- b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Presidente della Provincia;

c) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di Presidente ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.

§ 38. Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articoli 67, 68 e 69)

L'esercizio del voto costituisce un diritto fondamentale del cittadino. Nella lettura della scheda deve essere adottata un'interpretazione diretta a ricercare l'effettiva volontà dell'elettore per evitare, laddove possibile, l'annullamento del voto e quindi l'inefficacia dell'espressione della volontà degli elettori, riducendo così al minimo la dispersione dei suffragi¹.

Pertanto nei casi dubbi, restando comunque assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione che favorisce l'attribuzione del voto.

1 Il sistema è ricostruibile sulla base del principio di prevalenza del *favor votii*, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Pertanto le ipotesi di nullità del voto devono essere considerate come eccezioni alla regola, potendosi dire sussistenti solo nel caso in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio (C.d.S., sezione V, 01-06-2010, n. 799 e 03-05-2016, n. 1688). Il riferimento è, perciò, ai casi nei quali tali segni, scritture o errori non trovino alcuna ragionevole spiegazione e per questo "vanno intesi in senso oggettivo, anche per l'evidente impossibilità di accertamento dello stato soggettivo o dell'elemento psicologico dell'elettore, in ragione della segretezza del voto" (C.d.S., sezione V, 31-07-2012, n. 4349, 07-07-2015, n. 3368 e 11-12-2015, n. 5652).

Lo stesso legislatore ha sottolineato questo principio disponendo, all'art. 68, che *“La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore”* e che *“sono nulli i voti ...”* quando si possa ritenere *“in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”*².

2 L'espressione “in modo inoppugnabile” non può essere intesa in senso letterale e l'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore (C.d.S., Sez. V, 25-01-2016, n. 245 e Sez. III, 27-10-2016, n. 4523).

In ogni caso, le incertezze grafiche o l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso, qualora non sia evidente che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore (C.d.S., sezione V, 17-03-2015, n. 1376 e 07-07-2015, n. 3368).

A titolo di esempio: è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (C.d.S., Sez. V, n. 157 del 1-7-1988 e n. 660 del 26-10-1987); è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda (C.d.S., Sez. V, n. 400 del 9-9-1947); non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (C.d.S., Sez. V, n. 289 del 0-4-1960); è valido il voto espresso con matita umettata (Sez. V, n. 660 del 26-10-1987); non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (C.d.S., Sez. V, n. 862 del 27-12-1988 e n. 660 del 26-10-1987); il voto espresso con mezzo diverso dalla

Gli artt. 67 e 68, sui quali è richiamata in modo particolare l'attenzione del presidente e dei componenti dell'ufficio elettorale, enunciano le modalità di spoglio dei voti ed i casi di nullità della scheda, dei voti in essa contenuti o di inefficacia dei medesimi. In particolare:

1. Le schede sono nulle:

- a) quando non sono quelle prescritte dall'art. 32 o, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portano il bollo richiesto dall'art. 50;
- b) quando non esprimono il voto per alcune delle liste o per alcuno dei candidati, ma contengono altre indicazioni.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere;
- b) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista e tali liste siano collegate a più candidati alla carica di Presidente;
- c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Presidente della Provincia;
- d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di Presi-

matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (C.d.S., Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981 e n. 9 del 18-3-1985).



dente ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.

3. **Sono nulle le preferenze** nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (art. 69).
4. **È altresì annullata la seconda preferenza** se non è espressa per un candidato di genere diverso rispetto al primo (art. 63, comma 3).
5. **Sono infine inefficaci le preferenze:**
 - espresse per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata;
 - espresse in eccedenza al numero di due;
 - espresse per un candidato alla carica di Presidente della Provincia.

Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo, non contengano alcuna espressione di voto né segni o traccia di scrittura.

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori; *è rimesso quindi alla sensibilità del presidente il compito di vanificare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare **senza fondato motivo** incidenti e contestazioni per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.*

I voti contestati, sia quelli per il candidato Presidente che quelli per la lista e di preferenza, devono essere indicati nel verbale, in base ai motivi della contestazione.

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per ogni lista, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le schede contenenti voti contestati devono essere immediatamente vidimate – sul retro – da almeno due componenti dell'ufficio.

§ 39. Operazioni di controllo e formazione dei plichi (articolo 71)

Uno scrutatore ed il segretario completano la compilazione del verbale, seguendo le istruzioni del presidente che dichiara il risultato dello scrutinio, dopo di che si provvede alla formazione dei seguenti plichi:

- 1) *plico numero 2* diretto all'Ufficio centrale circoscrizionale, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;
- 2) *plico numero 3* diretto all'Ufficio centrale circoscrizionale, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, una busta contenente le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, una seconda busta contenente le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, una terza busta contenente



tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 e i certificati medici;

- 3) *plico numero 4* diretto alla Giunta provinciale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;
- 4) *plico numero 5* diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.

§ 40. Consegna dei plichi e riconsegna del materiale al comune

Il presidente, terminate le operazioni di competenza dell'Ufficio di sezione, provvede alla consegna dei plichi formati come descritto al § 34, lettera C), e al § 39. Tutti i plichi indistintamente devono essere consegnati personalmente dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale ne rilascia ricevuta e provvede al loro inoltro agli uffici destinatari (art. 71, comma 3).

Contemporaneamente ai plichi devono essere consegnati al sindaco del comune anche il bollo della sezione e le matite copiative che sono state utilizzate per l'espressione del voto.

§ 41. Uffici che non sono in grado di ultimare le operazioni previste per il lunedì

L'art. 67 stabilisce che le operazioni di scrutinio (spoglio e registrazione dei voti) devono svolgersi senza interruzione dalle ore 7 alle ore 12 del lunedì successivo al giorno di votazione.

Non appena ultimate le operazioni di scrutinio il presidente deve disporre l'esecuzione di tutti gli adempimenti complementari (chiusura e firma del verbale - formazione dei plichi - recapito dei plichi - riconsegna dei locali e del materiale non utilizzato al sindaco ecc.). Tutte le operazioni conclusive dovrebbero essere ultimate non oltre le ore 16 del lunedì (articolo 70, comma 1). Nell'eventualità che per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possano essere compiute entro il termine normale (ore 12 del lunedì) e nemmeno entro quello ultimo delle ore 16 (normalmente indicato come termine per le operazioni complementari), il presidente **deve tempestivamente** e con il mezzo più celere informare della circostanza il sindaco³, che a sua volta la comunicherà per via telefonica al competente ufficio della Provincia (Direzione generale, I.S. in materia elettorale); quindi compie, a norma dell'art. 70, le seguenti operazioni:

- a) forma un primo pacco contenente tutte le schede scrutinate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

3 Se il presidente del seggio può disporre di collegamento telefonico con il competente ufficio della Provincia è opportuno si metta direttamente in contatto con l'ufficio medesimo informando il Sindaco della circostanza.



- b) forma un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
- c) forma un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'Ufficio o comunque prodotti al medesimo. *Prima di chiudere il pacco deve essere dato atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;*
- d) recapita, con l'assistenza di un componente del seggio, i tre pacchi indicati sopra all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Si richiama l'attenzione del presidente di seggio, degli scrutatori e del segretario sulle responsabilità nelle quali possono incorrere per il mancato, intempestivo o irregolare adempimento di quanto sopra. Spetta infatti al Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale accertare le cause delle inadempienze e le relative responsabilità.

§ 42. Riconsegna al sindaco dei locali, dell'arredamento del seggio e del materiale elettorale

Eseguiti i lavori nell'ordine e nei termini indicati nei precedenti paragrafi, il presidente provvede alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato dei locali e dell'arredamento del seggio, nonché alla consegna degli stampati, della cancelleria e dell'altro materiale di stampa eventualmente non utilizzato.

Della riconsegna del materiale di cui sopra, delle urne e dell'arredamento della sala, nonché di quant'altro è di pertinenza del Comune deve essere redatto verbale in duplice copia di cui una copia resterà in Comune e l'altra è trattenuta dal presidente.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI PENALI

contenute nel d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
(*Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati*)

TITOLO VII
Disposizioni
penali

Art. 94.

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

Omissis

Art. 98.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione,



è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Omissis

Art. 100.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Omissis

Art. 101.

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone

riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

Art. 103.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o



per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 104.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito

delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.



Omissis

Art. 108.

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109.

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110.

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

Omissis

Art. 111.

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112.

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

